



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 06/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1806

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14095 DEL 06/10/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO CESSIONE DI QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA AMICA S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI PETRONA' (CZ)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025”* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 11818 dell’8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l’incarico di dirigente *ad interim* del Settore *“Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all’uso consapevole del farmaco”*;
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

- il giorno 4 agosto 1992, in Soverato (CZ), con atto pubblico di donazione di titolarità di farmacia con azienda commerciale connessa a rogito notaio Avv. Natale Naso, Repertorio n. 33.529, Raccolta n. 8660, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Soverato (CZ) in data 24 agosto 1992 al n. 155 Serie IV, il dott. Capocasale Alfonso, farmacista titolare dell'azienda commerciale afferente la sede farmaceutica unica rurale della pianta organica delle farmacie de Comune di Petronà (CZ) in virtù di Decreto del Prefetto della Provincia di Catanzaro n. 29361 del 18 giugno 1954, ha donato a titolo di anticipata quota disponibile, con l'eventuale supero da imputarsi sulla quota di legittima nella sua futura successione, alla figlia dott.ssa Capocasale Rosa Anna, che ha accettato ed acquistato, la titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Petronà (CZ) e la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, già condotta in forma di impresa familiare ex art. 230-bis Cod. Civ. giusta atto dichiarativo autenticato dal notaio dott. Giulio Capocasale di Cirò Marina (KR) in data 14 dicembre 1989 Repertorio n. 17.874 registrato a Crotone in data 22 dicembre 1989 al n. 698;
- con D.G.R. n. 1090 del 29 marzo 1993 e D.P.G.R. n. 832 del 22 giugno 1993 si è provveduto a riconoscere il trasferimento di titolarità della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Petronà (CZ) e della connessa azienda commerciale in capo alla dott.ssa Capocasale Rosa Anna, farmacista regolarmente iscritta all'albo professionale, per atto pubblico di donazione;
- con istanza datata 22 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 26 maggio 2025, successivamente integrata con PEC del 30 maggio 2025, conservate in atti, la dott.ssa Capocasale Rosa Anna, farmacista, in qualità di unico socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Amica Società a responsabilità limitata*", con sede legale nel Comune di Petronà (CZ) – Via Nazionale n. 23, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Petronà (CZ), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Nazionale n. 23, già condotta sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù della sopracitata D.G.R. n. 1090 del 29 marzo 1993 e del D.P.G.R. n. 832 del 22 giugno 1993;
- il giorno 12 maggio 2025, in Catanzaro, con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata con conferimento di azienda-farmacia a rogito notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 28.041, Raccolta n. 18.069, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme (CZ) in data 14 maggio 2025 al n. 1537 Serie 1T, la dott.ssa Capocasale Rosa Anna - farmacista titolare della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Petronà (CZ) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, esercitata in forma di ditta individuale giusta D.P.G.R. n. 832/1993 e corrente in via Nazionale n. 23, ai sensi della legge n. 124/2017, ha costituito una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "*Farmacia Amica Società a responsabilità limitata*", in sigla "*Farmacia Amica S.r.l.*" avente sede legale nel Comune di Petronà (CZ) – Via Nazionale n. 23 e per oggetto sociale esclusivo la gestione di aziende organizzate per lo svolgimento di attività di farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;
- il capitale sociale della società "*Farmacia Amica S.r.l.*", determinato in euro 10.000,00, risultava interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente come segue:
 - Capocasale Rosa Anna, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale;
- il socio unico dott.ssa Capocasale Rosa Anna, a copertura ed a completa liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale, ha contestualmente conferito in natura nella società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione "*Farmacia Amica S.r.l.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato, la titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Petronà (CZ) nonché la piena proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia e corrente alla via Nazionale n. 23, già esercitata sotto forma di impresa individuale in virtù della sopracitata D.G.R. n. 1090 del 29 marzo 1993 e del D.P.G.R. n. 832 del 22 giugno 1993, subordinando ex art. 1353 e ss. Cod. Civ. l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii., nonché all'adozione, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, e successiva notificazione individuale

alla parte conferitaria, del provvedimento di presa d'atto del summenzionato decreto amministrativo di riconoscimento con assegnazione alla società conferitaria del proprio codice regionale;

- con decreto dirigenziale n. 9819 del 7 luglio 2025 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Petronà (CZ), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Nazionale n. 23, dalla dott.ssa Capocasale Rosa Anna in capo alla società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Amica S.r.l.*" (P. IVA 04014270799), avente all'attualità quale unico socio la dott.ssa Capocasale Rosa Anna, sotto la direzione tecnica della medesima farmacista, regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;
- con nota del 4 settembre 2025 trasmessa a mezzo di pari data conservata in atti, il dott. Bonofiglio Marcello, farmacista, in qualità di socio unico, amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*MB S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Roccabernarda (KR), Via Papa Pio XII, a sua volta socio unico della società avente denominazione sociale "*Farmacia Amica S.r.l.*" ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della summenzionata Società - titolare della sede farmaceutica del Comune di Petronà (CZ) in virtù del decreto dirigenziale n. 9819 del 7 luglio 2025 - come in appresso meglio dettagliato;
- il giorno 6 agosto 2025, in Crotone, con atto pubblico di cessione di quota societaria a rogito notaio dott. Carlo Perri, Repertorio n. 34.684, Raccolta n. 19.768, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Crotone in data 6 agosto 2025 al n. 3041 Serie 1T, la dott.ssa Capocasale Rosa Anna, farmacista, unica socia della società a responsabilità limitata unipersonale denominata "*Farmacia Amica S.r.l.*", ha ceduto e trasferito l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta Società, del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale, alla società a responsabilità limitata unipersonale avente denominazione sociale "*MB S.r.l.*", che a mezzo del proprio socio unico, amministratore unico e legale rappresentante dott. Bonofiglio Marcello ha accettato ed acquistato;
- in conseguenza della suddetta cessione di quote sociali la dott.ssa Capocasale Rosa Anna ha cessato di far parte della compagine sociale della società "*Farmacia Amica S.r.l.*", che risulta attualmente composta esclusivamente dalla società "*MB S.r.l.*", socio unico;
- per effetto della suddetta cessione di quote sociali il capitale sociale della società "*Farmacia Amica S.r.l.*", determinato in euro 10.000,00, risulta interamente assunto e sottoscritto dalla società "*MB S.r.l.*", titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Amica S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al dott. Bonofiglio Marcello, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Crotone;
- sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione della compagine sociale, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 4 settembre 2025, conservata in atti;

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Bonofiglio Marcello, socio unico della società "MB S.r.l.", a sua volta socio unico della società "Farmacia Amica S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Petronà, attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Bonofiglio Marcello, socio unico della società "MB S.r.l.", a sua volta socio unico della società "Farmacia Amica S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Petronà, attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal dott. Bonofiglio Marcello, socio unico della società "MB S.r.l.", a sua volta socio unico della società "Farmacia Amica S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Petronà, attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0091199_20250904 del 04/09/2025, relativa alla società "Farmacia Amica S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società avente denominazione sociale "Farmacia Amica S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Petronà (CZ) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Nazionale n. 23, (P. IVA 04014270799) in virtù del decreto dirigenziale n. 9819 del 7 luglio 2025, avente all'attualità quale unico socio la società "MB S.r.l.", sotto la direzione tecnica del dott. Bonofiglio Marcello, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Crotone;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0091199_20250904 del 04/09/2025, relativa alla società "Farmacia Amica S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Petronà (CZ), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)